"FONDAZIONE EXCLUSIVA"

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita la "Fondazione Exclusiva" con sede in Roma via Giovanni da Castel Bolognese n. 81, operante in ambito nazionale ed internazionale.

Delegazioni e uffici della Fondazione potranno essere istituiti sia in Italia che all'estero per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione e di sviluppo della stessa.

Articolo 2 - DURATA E REGOLAMENTO

La durata della Fondazione è illimitata.

L'ente rientra nella species "fondazione di partecipazione", nell'ambito del genus come disciplinato dagli artt. 14 e seguenti codice civile.

Il funzionamento della Fondazione è disciplinato, oltre che dal presente statuto, dall'eventuale regolamento interno redatto e approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3 - SCOPI

La Fondazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, e intende:

- * contribuire alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio culturale, artistico e progettuale italiano e diffonderne i principi e lo stile nel mondo;
- * guidare un percorso che riunisca, in modo virtuoso e sinergico, il mondo dell'impresa e della produzione industriale a quello dell'alta formazione specialistica, creando così una nuova generazione di "ambasciatori dello stile" capaci di trasversalità operativa e di competenze approfondite, oltre che nel campo della creatività progettuale anche in quello della produzione artistica, artigianale, industriale e del management;
- * facilitare processi di riqualificazione urbana attraverso la sinergia multidisciplinare di design, arte, architettura e ambiente;
- * agevolare l'affermazione di giovani talenti sensibili alla promozione della cultura e dell'arte attraverso la valorizzazione del loro lavoro;
- * salvaguardare e sviluppare il patrimonio storico italiano della cultura progettuale;
- * sostenere il percorso della riscoperta di preziose artigianalità produttive che costituiscono il patrimonio storico della cultura italiana.
- La Fondazione intende collaborare con le altre organizzazioni, nazionali ed internazionali, sia pubbliche che private, per la realizzazione delle proprie finalità.

Articolo 4 - ATTIVITA'

- E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate nel precedente art. 3, ad eccezione di quelle direttamente connesse, e così a titolo esemplificativo:
- stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, quali ad esempio l'assunzione di prestiti e mutui, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima e, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla loro costituzione;
- costituire o partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale o esclusiva attività complementari o analoghe agli scopi statutari;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, concorsi, premi, mostre, fiere, convegni, pubblicazioni, missioni turistiche ed

economiche, istituire premi e borse di studio, e tutte quelle iniziative idonee allo sviluppo delle finalità istituzionali;

- svolgere, in via accessoria e strumentale, ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5 - VIGILANZA

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi di legge.

Articolo 6 - PATRIMONIO

- Il patrimonio della Fondazione è composto da:
- fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o in beni mobili e immobili o in altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
- beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio, può essere destinata ad incrementare il patrimonio; contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici; contributi di enti ed organismi internazionali.

Articolo 7 - FONDO DI GESTIONE

- Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito da:
- eventuali quote annuali versate dai partecipanti alle attività della Fondazione;
- rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali, da altri Enti pubblici, dai sostenitori della fondazione sia italiani che esteri, ovvero da Enti ed Organismi internazionali;
- ricavi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1º (primo) gennaio e termina il 31 trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 (trenta) novembre, il Consiglio della Fondazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) giugno dell'anno seguente il bilancio consuntivo di quello trascorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli artt. 2423 bis e seguenti codice civile.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Alla fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 9 - PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

Possono partecipare alle attività della Fondazione le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, italiane o estere, che ne condividano le finalità.

Essi si dividono in:

- <u>Fondatori</u>: sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, ovvero che sono stati dichiarati tali in quella sede, nonché tutti coloro i quali avranno aderito alla Fondazione entro il 30 (trenta) novembre 2015 (duemilaquindici.
- Essi contribuiscono alla vita della Fondazione mediante contributi in denaro nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio Direttivo. A ciascuno di loro spetta il diritto di nominare un componente del Consiglio Direttivo;
- <u>Sostenitori</u>: sono coloro i quali si impegnano a contribuire alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi significativi in denaro con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo della Fondazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di rilievo o con l'apporto di beni materiali ed immateriali di particolare utilità;
- <u>Ordinari</u>: sono coloro i quali s'impegnano a contribuire al fondo di gestione, mediante contributi in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio Direttivo della Fondazione.
- Chi intende aderire alla Fondazione presenta domanda come partecipante sostenitore o ordinario.
- Le domande di adesione saranno accettate con insindacabile voto della maggioranza del Consiglio Direttivo della Fondazione.

Articolo 10 - ESCLUSIONE E RECESSO

- Il Consiglio Direttivo decide con la maggioranza assoluta dei suoi componenti l'esclusione degli aderenti-sostenitori, ed a maggioranza degli intervenuti quella degli aderenti- ordinari per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto e dall'eventuale regolamento, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:
- perdurante o reiterata morosità nel pagamento delle quote o nell'apporto di attività professionale o di beni materiali o immateriali, promessi con l'atto di adesione;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri partecipanti alle attività della Fondazione.
- Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione a qualsiasi titolo dovuta, anche quindi per fusione o scissione, ovvero trasferimento del patrimonio o parte di esso;
- messa in liquidazione per qualsiasi causa;
- fallimento e/o apertura di altre procedure concorsuali.
- Gli aderenti alla Fondazione possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 codice civile, mediante comunicazione scritta inviata al Presidente del Consiglio Direttivo, con un preavviso di almeno sei mesi.

Resta comunque fermo il dovere per ogni partecipante receduto di adempiere alle obbligazioni assunte fino al momento del recesso. E' escluso ogni diritto del receduto ovvero escluso sul patrimonio della Fondazione, ovvero su fondi, accantonamenti, avanzi di gestione, comunque denominati.

Articolo 11 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- Consiglio Direttivo;
- Presidente e Vice Presidente;
- Comitato Scientifico, ove istituito;
- Collegio dei Revisori dei Conti, ove istituito.

Gli incarichi conferiti si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per il loro ufficio e i compensi per quelli investiti di particolari incarichi.

Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero variabile di componenti, da un minimo di tre ad un massimo di sette, nominati dai fondatori nel proprio ambito.

 Il consiglio potrà cooptare sino a due componenti, scegliendoli fra i
- Il consiglio potrà cooptare sino a due componenti, scegliendoli fra i partecipanti sostenitori e/o ordinari.
- I componenti del Consiglio durano in carica a tempo indeterminato sino a revoca

- o dimissioni.
- Il componente del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, un nuovo componente del Consiglio dovrà essere prescelto da parte di chi aveva a suo tempo nominato il Consigliere uscente.
- Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare esso provvede a:

- a. stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3;
- b. approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- c. deliberare la proposta all'autorità governativa di eventuali modifiche statutarie, fermo quanto stabilito agli artt. 3 e 4 del presente statuto;
- d. controllare il patrimonio e la situazione finanziaria;
- e. nominare il Presidente e il Vice Presidente;
- f. nominare, ove opportuno, i responsabili delle delegazioni e uffici della Fondazione;
- q. nominare, ove opportuno, i membri del Comitato scientifico;
- h. nominare, ove opportuno, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, indicandone anche il Presidente.
- i. deliberare sulle domande di ammissione e sulla esclusione dei partecipanti alle attività della Fondazione per gravi motivi morali e disciplinari;
- j. deliberare l'entità dei contributi per le varie categorie di partecipanti: fondatori attivi, sostenitori ed ordinari;
- k. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- 1. decidere la stipulazione di convenzioni con enti pubblici e/o privati;
- m. conferire particolari incarichi utili per il raggiungimento delle finalità della Fondazione.
- Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi che consentano il riscontro dell'avvenuta ricezione, inoltrati almeno sei giorni prima di quello fissato per il Consiglio; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire due giorni prima della data fissata.
- L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora.
- Per la validità delle riunioni del Consiglio si richiede la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Salvo quanto previsto dal presente statuto e salva diversa inderogabile disposizione di legge, il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente. In caso di assenza anche del Vice Presidente, la riunione sarà presieduta dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori o, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.
- Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal direttore o in sua assenza da un segretario della riunione, nominato dal Consiglio stesso anche al di fuori dei suoi componenti.
- E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza; il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 13 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio al proprio interno ed è rieleggibile.

Convoca e presiede di diritto il Consiglio Direttivo.

- Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.
- Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Egli può delegare singoli compiti al Vice Presidente, che è nominato dal Consiglio al proprio interno e

che dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Articolo 14 - COMITATO SCIENTIFICO

- Il Comitato Scientifico, ove istituito, è composto da persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.
- I membri del Comitato scientifico sono nominati e possono essere revocati dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Presidente, durano in carica tre esercizi e possono essere nuovamente nominati.
- Il Consiglio Direttivo deve disciplinare con apposito regolamento le competenze, le modalità di convocazione e funzionamento del Comitato scientifico ed in particolare la sua eventuale articolazione in sezioni e le loro specifiche competenze.
- Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative ed a ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Articolo 15 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove istituito, è composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, nominati dal Consiglio Direttivo.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni da presentare al Consiglio, ed effettua verifiche di cassa.
- I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio.

Essi restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Articolo 16 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 17 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.